

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Società SNAM RETE GAS.

Determina n. 1557 Registro Generale del 17/11/2016 (n. 206 Registro di Settore del 16/11/2016)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - L.R. 11/01 e ss.mm.ii. – Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio del metanodotto Snam Rete Gas s.p.a. denominato "All.to Comune di Andria" DN 150 (6")" – Variante per attraversamento Canale Camaggi, in agro di Barletta. Proponente: **SNAM RETE GAS s.p.a.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con nota acquisita in atti al prot. n. 20049-16 DEL 05/05/2016, l'ing. Sangeniti Roberto, in qualità di procuratore della Società Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese alla P.zza Santa Barbara n. 7, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di costruzione ed esercizio del metanodotto Snam Rete Gas s.p.a., denominato "All.to Comune di Andria" DN 150 (6")" Variante per attraversamento Canale Camaggi, in agro di Barletta, unitamente alla relativa documentazione tecnica richiesta ai fini dell'avvio del procedimento;
- con nota, acquisita in atti al prot. n. 31737-16 del 21/07/2016, la Società proponente ha trasmesso documentazione integrativa ex-lege prevista utile ai fini del prosieguo della valutazione dell'intervento di cui trattasi;

PRESO ATTO del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'assenza di osservazioni, da parte di terzi interessati, in merito all'intervento di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE

- lo scrivente Settore, con nota prot. n. 37079-16 del 13/09/2016, ha convocato la prima riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 30/09/2016;
- con nota, acquisita in atti al prot. n. 39025-16 del 28/09/2016, la Società proponente ha trasmesso volontariamente la documentazione integrativa inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo e alla valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo scrivente Settore, al fine di garantire agli Enti interessati dal procedimento de quo i tempi necessari all'esame istruttorio degli elaborati integrativi trasmessi dalla Società proponente con la suddetta nota, ha ritenuto necessario rinviare la prima riunione di Conferenza di Servizi al giorno 07/10/2016, giusta nota prot. n. 37079-16 del 13/09/2016;

VISTO CHE all'esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 07/10/2016, il cui verbale è stato successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 41669-16 del 18/10/2016, è emerso quanto segue:

- L'Arpa Puglia, con parere in atti al prot. 40257-16 del 07/10/2016, ha ritenuto l'intervento proposto non assoggettabile alla procedura di VIA, nel rispetto delle prescrizioni nel medesimo indicate e ha, altresì, rappresentato alla Società proponente la necessità di sottoporre l'intervento di cui trattasi alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, per l'interessamento della RER;
- La Società proponente ha controdedotto alla suddetta necessità rilevata da Arpa Puglia, richiamando quanto previsto dall'art. 91 comma 12 delle NTA del PPTR che esclude dalla predetta procedura gli interventi che prevedono esclusivamente "il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino

dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra". Sul punto, la Provincia ha preso atto di quanto dichiarato dalla Società proponente e ha evidenziato che la competenza alla valutazione dei profili istruttori afferenti alla materia paesaggistica compete, nel caso di specie, al Comune di Barletta, in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 20/2009 e attesa la natura stessa del procedimento de quo che si configura come Verifica di Assoggettabilità a VIA. L'eventuale formulazione di ogni ulteriore considerazione in merito agli aspetti paesaggistici o la condivisione di quanto dichiarato dalla Società proponente, anche a conclusione del presente procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza provinciale è, pertanto, demandata al competente Comune di Barletta;

- La Provincia, inoltre, considerando l'intervento di cui trattasi un'opera di pubblica utilità e funzionalmente connesso all'intervento di allargamento della sezione del Canale Ciappetta Camaggi, proposto dalla società Anas Spa per la mitigazione dei rischi idraulici connessi ai fenomeni di esondazione dello stesso Canale, ha ritenuto di poter escludere il medesimo dalla procedura di VIA;
- I convenuti alla predetta riunione, non essendo pervenuto il parere dell'AdB Puglia, hanno ritenuto conclusi i lavori della Conferenza di Servizi, pur concedendo alla predetta Autorità di Bacino di trasmettere il parere di competenza entro e non oltre il 12/10/2016, previo accordo telefonico con il funzionario istruttore della medesima Autorità;

VISTO, altresì, il parere favorevole con prescrizioni trasmesso dall'Autorità di Bacino della Puglia a conclusione dei lavori della prima riunione di Conferenza di Servizi, acquisito in atti al prot. n. 40570-16 del 12/10/2016;

CONSIDERATO CHE il Comune di Barletta, in merito alle considerazioni formulate in Conferenza di Servizi relativamente ai profili paesaggistici inerenti il progetto *de quo*, non ha trasmesso alcun ulteriore apporto istruttorio di rispettiva competenza, consolidando, in tal senso, le determinazioni conclusive contenute nel verbale di CdS, trasmesso a tutti gli Enti interessati al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con la predetta nota prot. 41669-16 del 18/10/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTI

- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 04/11/2015 avente ad oggetto "*Adozione Documento Unico di Programmazione 2015-2017- Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2015 con finalità autorizzatoria e 2016-2017 con finalità conoscitiva, ai sensi dell'art. 1 ter del D. L. n. 78/2015, convertito dalla Legge n. 125/2015, rubricato "Predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale 2015 delle Province e Città Metropolitane"- Approvazione definitiva.*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/11/2015 avente ad oggetto "*Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2015-2017, ex art. 175, comma 3, D.Lgs. 267/2000*";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 70 del 15/12/2015 avente ad oggetto "*Piano delle Performance 2015 2017: PDO/PEG su base triennale. Approvazione*";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 31 del 03/08/2016 avente ad oggetto "*Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016 approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26.01.2016, ai sensi dell'art. 175, comma 9 del T.U.E.L.*";

AI SENSI dell'art 20 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa - istituzionale resa dallo scrivente Settore e degli esiti della Conferenze dei Servizi;

DETERMINA

1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di obbligare il proponente a realizzare l'intervento in conformità agli elaborati progettuali trasmessi e acquisiti agli atti;
3. di escludere dalla procedura di V.I.A. la proposta progettuale della Società Snam Rete Gas s.p.a., all'esito dei pareri e delle valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 - a) deve essere prevista la posa, al di sotto delle tubazioni da sottoporre a lavorazioni in loco (sabbature, verniciature, saldature, ecc.), di telo in tessuto-non tessuto atto ad intercettare le sostanze inquinanti residue ricadenti sul suolo/sottosuolo al fine della loro successiva rimozione;
 - b) devono essere attuate le opere mitigative descritte nel documento di screening ambientale e nella Relazione previsionale di Impatto Acustico Ambientale;
 - c) gli interventi devono essere tali da non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo erosioni localizzate ovvero significativi ostacoli al normale deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - d) deve essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - e) il Piano di sicurezza e coordinamento e il coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori devono tenere conto della pericolosità idraulica esistente nelle aree di cantiere ed in particolar modo nelle zone ove sono ubicate le camere di spinta e di arrivo per tutta la durata dei lavori, in particolare la realizzazione delle opere deve essere eseguita nella consapevolezza che l'avvenire delle piene, ancorché raro, ha tempi di preannuncio molto brevi, di conseguenza deve essere adottata ogni cautela nel corso dell'esecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi di cantiere adoperati, anche mediante l'adozione di misure di allerta e allarme per l'incolumità delle maestranze e per la conservazione delle opere in corso o già realizzate;
 - f) a monte e a valle dell'attraversamento e al di fuori delle aree a pericolosità idraulica devono essere previsti dei dispositivi di interruzione del flusso nel metanodotto nell'ipotesi in cui si verificano imprevisti che possono destabilizzare la condotta;
 - g) in analogia ai criteri cautelativi utilizzati nei confronti delle interferenze AQP, lo spessore minimo di ricoprimento della condotta di protezione lungo l'attraversamento deve essere non inferiore a 3 m al fine di non pregiudicare eventuali possibili sistemazioni idrauliche definitive;
 - h) in caso di errato posizionamento e/o mancato rispetto dei minimi di quota del ricoprimento gli oneri per il ripristino delle opere saranno a carico della Snam Rete Gas;
 - i) per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie;
 - j) le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dell'intervento siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque;

- k) i volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno;
- l) la Snam Rete Gas S.p.A. deve farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo degli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza delle opere in progetto e l'ufficiosità del reticolo idrografico attraversato;
- m) sia ripristinato lo stato dei luoghi alla dismissione dell'area di cantiere;

4. di precisare che il presente provvedimento:

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

5. fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

6. la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;

di pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente " ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Provincia di Barletta Andria Trani 2016-2018, approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 5 del 29/01/2016, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente, dal responsabile del presente procedimento e dal responsabile dell'istruttoria;

di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;

di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. n°9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;

di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

di trasmettere il presente provvedimento a:

SNAM RETE GAS s.p.a. – Distretto Sud Orientale (distrettosor@pec.snamretegaz.it);

COMUNE DI BARLETTA – Settori competenti (protocollo@cert.comune.barletta.bt.it);

MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA PUGLIA (mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it);

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA- ANDRIA-TRANI E FOGGIA (mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it);

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it);

ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it).

Avverso il su-esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Barletta, lì 17/11/2016

Il responsabile del procedimento:
Dott. Agr. Emiliano Pierelli

Il responsabile dell'istruttoria:
Arch. Daniela Barbara Lenoci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Vincenzo GUERRA